



ACB0

# Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE n. 75 del 09.06.2017

OGGETTO: SANZIONE PECUNIARIA PER MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che l'art. 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come sostituito dall'art. 3 (semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia) del D.lgs. n. 222 del 25.11.2016 prevede, ai fini dell'agibilità degli immobili, che la stessa debba essere "Attestata", nei casi previsti al comma 2 del citato articolo 3 D.Lgs 222/2016, mediante presentazione di una "Segnalazione Certificata";
- Che la presentazione di detto documento, sempre con riferimento al citato comma 2, è prevista in un termine massimo di gg. 15 a partire dalla data certificata di "ultimazione dei lavori di finitura" dell'intervento;
- Che tale "Segnalazione Certificata" deve essere corredata da tutta la documentazione prevista al comma 5 del sopraccitato art. 24;
- Che la mancata presentazione della citata "Segnalazione Certificata di Agibilità" nei termini previsti al punto precedente comporta, così, come previsti al comma 3 del ripetuto art. 24, l'applicazione di una "sanzione" amministrativa pecuniaria da €. 77,00. fino ad €. 464,00;
- Dato atto che la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deriva da un disposto normativo di ordine generale, che, di fatto, demanda il preciso ammontare della sanzione a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale;
- Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di criteri univoci per la determinazione delle sanzioni, al fine di garantire parità di trattamento nell'operato dell'Amministrazione;
- Ritenuto necessario favorire il rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento in ordine al corretto uso degli edifici e alla sussistenza delle loro condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico;
- Che si rende necessario quindi procedere alla determinazione di importi sanzionatori intermedi, nei casi di ritardata presentazione oltre gg. 15, graduati in relazione all'entità del periodo di "ritardo", così come specificato nella seguente tabella:
  - a) **€. 77,00** se la "Segnalazione Certificata" è presentata **oltre il 15° giorno** dalla data di "ultimazione lavori"è, comunque, non oltre il 60° giorno;
  - b) **€. 154,00** se la "Segnalazione Certificata" è presentata **dal 61° al 180° giorno** dalla data di "ultimazione lavori";
  - c) **€. 308,00** se la "Segnalazione Certificata" è presentata **dal 181° giorno** ad un anno dalla data di "ultimazione lavori";

- d) €. 464,00 se la “Segnalazione Certificata” è presentata **oltre un anno** dalla data di “ultimazione lavori”;
- La sanzione di cui sopra grava su tutti i soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, alla presentazione dell’istanza del certificato di agibilità nei casi previsti, ed in particolare: il titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, il soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa;
  - Visto il D.Lgs. 267/2000;
  - Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
  - Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
  - Visto il decreto sindacale n. 45 del 30/12/2016 con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
  - Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.

#### DETERMINA

- 1- **DI STABILIRE** la “sanzione amministrativa “ pecuniaria di cui all’art. 24, del comma 3, del DPR 380/2001 e quindi per i casi di ritardata presentazione della “Segnalazione certificata di Agibilità” **oltre il 15°** dalla data di “fine lavori”, nel modo seguente:
  - €. 77,00 se la “Segnalazione Certificata” è presentata **oltre il 15° giorno** dalla data di “ultimazione lavori”è, comunque, non oltre il 60° giorno;
  - €. 154,00 se la “Segnalazione Certificata” è presentata **dal 61° al 180° giorno** dalla data di “ultimazione lavori”;
  - €. 308,00 se la “Segnalazione Certificata” è presentata **dal 181° giorno** ad un anno dalla data di “ultimazione lavori”;
  - €. 464,00 se la “Segnalazione Certificata” è presentata **oltre un anno** dalla data di “ultimazione lavori”;
- **DI DARE ATTO** per le motivazioni in premessa, che i suddetti importi sanzionatori, grava su tutti i soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, alla presentazione dell’istanza del certificato di agibilità nei casi previsti, ed in particolare: il titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, il soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa;
- 2- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e all’albo pretorio per la pubblicazione.



IL CAPO SETTORE

(arch. Aldo Meli)